

- 19) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021, adeguato all'anno di riferimento come da Circolare n. 2 del 30/12/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- 20) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti;
- 21) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ove dovuto;
- 22) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 23) Resta comunque inteso che, per quanto attiene alle attività inerenti i controlli sanitari di frontiera, l'esercizio della Concessione demaniale in argomento è da intendersi concepito in via meramente temporanea, ovvero sino a quando le stesse attività potranno essere delocalizzate – in via definitiva, come da specifica programmazione istituzionale – in altro sito presso il vicino complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona s.p.a.", al cui scopo i necessari lavori di adeguamento risultano già appaltati da questo Ente; ciò ferma restando la vigenza della Concessione medesima per le principali finalità a cui essa verte (uffici, magazzino, deposito magazzino, servizi igienici e laboratorio).
- 24) Il concessionario provvederà entro 30 (trenta) giorni dal rilascio del presente titolo, a comunicare alla locale Agenzia delle Dogane ai sensi dell'art.19 D.Lgs. 374/1990 l'avvenuto conseguimento della concessione per consentire al suddetto Ufficio erariale l'aggiornamento dell'intestazione della stessa;
- 25) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 26) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione (cod. 1560 € 613,65 e cod. 1561 € 92,05) e alle spese relative ai valori bollati (cod. 1562 € 114,00) tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO
GARBAGE ANCONA S.R.L.
Paolo Baldoni
Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante. Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio presso Via Molo Sud snc, Ancona e quale domicilio digitale l'indirizzo garbageancona@pec.it, di cui il concessionario si impegna a comunicare all'Autorità concedente ogni eventuale modifica o variazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: segreteria@pec.porto.ancona.it.
Ancona, addì 22/11/2023

IL CONCESSIONARIO
GARBAGE ANCONA S.R.L.
Paolo Baldoni
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il

presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di

Ancona il 24/11/23 al n° 1551, serie 1

con l'esazione di euro 819,70

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

N. 00- 17 del registro
Concessioni – Anno 2023

N. 2119 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.
Vista l'istanza presentata dal Sig. Paolo Baldoni nella qualità di legale rappresentante della società Garbage Ancona S.r.l., C.F./P.IVA 02767790427, con sede in Ancona (AN), Via Molo Sud snc, acquisita al prot. n. ARR-13812-04_11_2021 e successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. E-15108-11/09/2023;
Vista la precedente licenza n. 00-62/2017 del 18/10/2017, rep. 1196;
Vista la licenza di subingresso n. 00-1/2020 del 06/03/2020, rep. 1557;
Vista la proroga ex-lege prevista ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 36 Cod. Nav, portante prot. U-6858-19/04/2023;
Vista la pubblicazione della domanda in data 19/04/2023 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
Visto il parere della Divisione Safety-Security di questa Autorità, prot. n. U-7273-27/04/2023;
Visto il parere rilasciato con nota prot. R.U. n. 28374 in data 18/05/2023 dalla Capitaneria di Porto di Ancona, acquisito al prot. n. E-8625-18/05/2023;
Vista la richiesta di rilascio del nulla osta doganale ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 374/90 e s.m.i., prot. n. E-9485-31/05/2023 e relativo sollecito trasmesso con nota acquisita al prot. n. E-19172-14/11/2023;
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità, prot. n. I-17615-18/10/2023;
Vista la delibera n. 43 in data 13/06/2023 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista il pagamento in data 30/08/2023 del canone di € 7.670,63 richiesto con atto di accertamento n. 00-66/23 del 14/07/2023, giusta reversale n. 3000 del 25/10/2023;
Vista la polizza fideiussoria n. I66/089/PT0609405 dell'importo di € 16.000,00 emessa dalla Società Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros – Agenzia di Ancona, con relativa appendice di modifica, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della presente concessione demaniale, da ultimo pervenuta con nota prot. 15108-11/09/2023;
Vista la polizza assicurativa n. 1/2518/61/152874781, emessa dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.a., quale polizza assicurativa RCT-RCO con massimale di € 6.000.000,00;
Vista la polizza assicurativa n. 1/2518/44/159239349 a copertura dei rischi incendio, fulmine, scoppio, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di euro 2.500.000,00 vincolata a favore di questa Autorità;
Viste le comunicazioni antimafia liberatorie rilasciate ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 22/05/2023 prot. n. PR_ANUTG_Ingresso_0052317_20230510 attestanti l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;
Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona, acquisita al prot. n. E-19416 in data 16-11/2023;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;
Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E

a **GARBAGE ANCONA S.r.l.** codice fiscale **02767790427**
di occupare un'area di complessivi mq. **926,71**, catastalmente individuata al foglio **6 part. 871** nel porto di Ancona, su cui insistono manufatti prefabbricati per mq. **451,90** adibiti ad uffici, magazzino, deposito magazzino, servizi igienici e laboratorio, ed un'area scoperta di mq. **474,81** destinata ad attività connesse al laboratorio/PIF – posto

ispezione frontaliera- lavaggio, disinfestazione dei mezzi di trasporto utilizzati dalla stessa per servizi richiesti dall'utenza e deposito attrezzature per le attività di pulizia degli specchi acquei portuali

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2023 = € 7.670,63 (dal 01/01/2023 al 31/12/2023, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **anni 4 dal 01/01/2023 al 31/12/2026**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.


Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato. Le opere di facile rimozione dovranno essere demolite e sgomberate a cura del concessionario senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta;
- 2) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;

- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione;
- 6) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 7) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi;
- 8) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati;
- 9) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- 10) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo al Regolamento 625/2017 che tra l'altro definisce i requisiti delle strutture destinate ai posti di controllo frontalieri, nonché le norme in materia ambientale e quelle in materia di sicurezza fisica e salute dei lavoratori;
- 11) Restano in capo al concessionario il rispetto delle prescrizioni previste dal protocollo operativo sottoscritto tra la società Garbage Ancona Srl e l'UVAC-PCF (Ufficio Veterinario per i Controlli alle Frontiere dei Prodotti di Origine Animale e non Animale) per garantire il corretto trattamento dei rifiuti e il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative all'importazione e all'esportazione di prodotti di origine animale e non animale;
- 12) Le eventuali installazioni posizionate nell'ambito dell'area oggetto della presente concessione demaniale dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza;
- 13) In materia di safety-security il concessionario dovrà:
 - a. evitare di occupare, anche in via temporanea la viabilità esterna alle proprie aree di pertinenza;
 - b. informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso nell'area riguardo alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative;
 - c. operare in conformità alle vigenti norme legislative, in particolare si richiamano il D.lgs. 272/99 nonché il D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- 14) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità, restando pienamente responsabile il concessionario che dovrà prestare ogni precauzione al riguardo adottando ogni necessaria misura di sicurezza;
- 15) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale;
- 16) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili;
- 17) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 18) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;



(939)
RECINZIONE DOGANALE

RECINZIONE DOGANALE

112

113

871

872

(941)

(940)

886

892



(938)

GEOM. FRANCO PENNACCHIONI
FOGLIO 6 PARTICELLA 871
SCALA 1:500